



COMUNE DI QUADRI

(Provincia di Chieti)

Piazza del Popolo, 3 – 66040 – QUADRI (CH) – Tel. Centralino: 0872 945112
Fax 0872 945170 e-mail comune.quadri@libero.it
C.F. 81002560696 – P.I. 01270140690

ORDINANZA SINDACALE N.10

Prot n.2179/II.1

Oggetto: Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. – Disposizioni per la riapertura del mercato cittadino all'aperto, dell'attività degli ambulanti/itineranti e per la riapertura di specifiche attività (Ristorante, bar, pub, gelaterie, pasticcerie, acconciatore, attività sportive, manifestazioni e spettacoli aperti al pubblico, accesso luoghi di culto, funzioni religiose) - Provvedimenti.

IL SINDACO

Vista la Sua Ordinanza n.9 del 20 maggio 2020 ad oggetto: *“Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. –Disposizioni per la riapertura del mercato cittadino all'aperto, dell'attività degli ambulanti/itineranti e per la riapertura di specifiche attività (Ristorante, bar, pub, gelaterie, pasticcerie, acconciatore, attività sportive) – Provvedimenti”* con la quale, tra l'altro, veniva ordinato:

A) dal 18 maggio 2020 e fino al 30 luglio 2020, la riapertura del mercato all'aperto per tutti settori merceologici (alimentari, non alimentari e misti) e l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati – commercio itinerante) nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato 9 all'OPGR n.59/2020;

B) dal 18 maggio 2020 e fino a nuove disposizioni:

1. l'apertura dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, nel rispetto delle misure

igienico-sanitarie e di protezione all'interno e all'esterno dei locali (mascherine, guanti, distanza interpersonale di almeno un metro ed evitati gli assembramenti dentro e fuori gli esercizi)

2. l'apertura delle attività di bar, pasticceria, pub, gelaterie dal lunedì alla domenica con orario dalle 06.00 alle 21.00 e l'apertura delle attività di ristorante e pizzeria dal lunedì alla domenica con orario dalle 08.00 alle 23.00, salvo il giorno di riposo e un diverso orario di ogni attività da concordare tra le stesse e il Sindaco, nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato 1 all'OPGR n.59/2020;

3. l'apertura dal martedì al sabato dalle 8,00 alle 20,00 delle attività di acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e dei centri benessere, nel rispetto delle misure indicate negli Allegati 1) e 2) all'OPGR n.56/2020;

C) dal 18 maggio 2020 e fino 14 giugno 2020 (Art 11, DPCM 17 maggio 2020):

1. l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nonché l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; (DPCM 17 maggio 2020, Art. 1, comma 1, lett b).

2. la possibilità di svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;(DPCM 17 maggio 2020, Art. 1, comma 1, lett d).

3. sono stati sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati (DPCM 17 maggio 2020, Art. 1, comma 1, lett e).

Visto il decreto-legge n.33/2020 *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* il quale all'articolo 1, comma 14, dispone che, successivamente all'adozione delle OPGR nn. 36, 42, 50, 52, 56, 57, 58 e 59 tutte del 2020 *“Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati*

dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”

Visto il D.P.C.M.17 maggio 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717) (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)*

Viste *“le Linee Guida-Protocolli di Sicurezza- sulle attività economiche, produttive e sociali elaborate dai Dipartimenti della Giunta Regionale, con riferimento alle quali il Gruppo Tecnico - Scientifico Regionale istituito con DGR n. 139 dell’11 marzo 2020, con verbale del 18 4 maggio 2020, ha rilasciato parere favorevole definendole “coerenti con i criteri di settore elaborati dal Comitato tecnico Scientifico nazionale in data 15 maggio 2020 (all. 10 D.L. 33/2020) e con le linee guida unitarie delle Regioni, ed, altresì, sono compatibili con l’attuale rischio epidemiologico della Regione Abruzzo assunto sulla base dei dati elaborati dal Ministero della Salute – ai sensi della normativa vigente – e ricevuti in data 16/05/2020”;*

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 62 del 20 maggio 2020 ad oggetto *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. - Ulteriori disposizioni. – Approvazione Protocolli di Sicurezza”,* con la quale, tra l’altro, sono stati approvati 17 Protocolli di Sicurezza ad essa allegati conformati, unitamente alle Linee Guida e ai Protocolli allegati all’Ordinanza n.59,a quanto recato nelle Linee Guida e nei Protocolli allegati al DPCM 17 maggio 2020, e in particolare nell’Allegato 17; è stata consentita la riapertura delle attività economiche contemplate negli stessi nel rispetto delle condizioni ivi contenute e sono state superate le OPGR nn. 36, 42, 50, 52, 56, 57, 58 e 59, tutte del 2020.

Considerato che pertanto si rende necessario conformare la richiamata Ordinanza sindacale n. 9 del 20 maggio 2020 alle nuove disposizioni riferite alle materie in oggetto disciplinate nei relativi Protocolli di sicurezza allegati all’OPGR n.62 del 20 maggio 2020;

Sentite le richieste delle attività di bar di parificare la loro chiusura a quella dei ristoranti;

Visto il D.Lgs. 18.08,2000, n. 267;

Visto l'art. 32, L. 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

per le motivazioni in narrativa, che formano parte integrante del presente provvedimento,

ORDINA

- 1.** la riapertura **dal 18 maggio 2020 e fino al 30 luglio 2020** del mercato all'aperto per tutti settori merceologici (alimentari, non alimentari e misti);
- 2.** **dal 18 maggio 2020 e fino al 30 luglio 2020**, tutti gli esercizi delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati – commercio itinerante) devono essere svolti nel rispetto delle condizioni previste nella presente ordinanza e nel Protocollo di Sicurezza -Sezione 9 - per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere – posteggi isolati – commercio itinerante), allegato all'OPGR n.62/2020, che fornisce indicazioni ad integrazione di quanto previsto in materia nell'OPGR n. 54/2020 e nell' all'Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020 (OPGR n.62/2020, SEZIONE 9, di seguito richiamato per quello che interessa);
- 3.** il mercato all'aperto si svolge il sabato di ogni settimana solo in Piazza del Popolo e su parte di via G.Marconi ed esclusivamente nei posti fissi predisposti ed assegnati dal Comune ai venditori;
- 4.** sulle modalità di accesso al mercato permane la vigenza delle condizioni di sicurezza previste dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 54/2020;
 - a)** ogni commerciante/venditore che intende partecipare al mercato settimanale del sabato o vendere i propri prodotti in un giorno diverso, deve fare richiesta al Comune di Quadri (avvalendosi di un modello pubblicato sul sito istituzionale dell'ente) che gli comunicherà l'area assegnata sulla quale svolgere la propria attività di vendita nel giorno richiesto; nel caso in cui entro l'ora stabilita nella richiesta non sarà presente nel mercato del sabato o in quello in giorno diverso, l'area assegnata potrà essere utilizzata da altro venditore.
 - b)** nella fase attuale e fino al 30 luglio 2020 partecipano al mercato settimanale del sabato, ovvero potranno vendere i loro prodotti in un giorno diverso, solo i venditori autorizzati dal Comune.
 - c)** le autorizzazioni saranno rilasciate fino alla capienza dell'area mercatale comunale suddivisa come al successivo punto d) e secondo l'ordine di arrivo delle richieste al protocollo comunale.
 - d)** al fine di evitare assembramenti e garantire le distanze interpersonali, l'area mercatale in Piazza del Popolo sarà suddivisa in singole aree secondo le disposizioni della presente ordinanza e sulla stessa possono svolgere l'attività di vendita solo gli assegnatari nel giorno dagli stessi indicato

nella richiesta; negli altri giorni la stessa area può essere utilizzata da altri venditori per svolgere la loro attività nel giorno indicato nella richiesta;

e) il distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato e la presenza di non più di due operatori per ogni postazione di vendita;

f) per le attività di carico e scarico della merce e del posizionamento e rimozione del banco, l'operatore deve attenersi alla rigorosa distanza di un metro dagli altri commercianti ed indossare sempre i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti).

g) ogni operatore commerciale deve posizionare raccoglitori chiusi per i rifiuti presso i propri banchi ovvero utilizzo di contenitori per più banchi limitrofi; al termine delle operazioni i rifiuti devono essere smaltiti nel rispetto delle regole stabilite dal Comune.

h) possono svolgere l'attività lavorativa presso ogni banco il titolare, il dipendente o il familiare coadiuvante, nel rispetto del distanziamento sociale;

i) se necessario, i commercianti/venditori, prima dell'accesso al luogo di lavoro su area pubblica, possono sottoporsi anche autonomamente al controllo della temperatura corporea e si automuniscono di autocertificazione che devono presentare tutte le volte che viene richiesto dagli organi di controllo. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non è consentito l'accesso e sono momentaneamente isolate secondo le disposizioni di legge;

l) i commercianti/venditori sono obbligati ad avvisare i clienti che non possono presentarsi al loro banco di lavoro in caso di comparsa di sintomatologia febbrile o se negli ultimi 14 giorni abbiano avuto contatti con soggetti positivi al Covid-19 o siano rientrati da zone a rischio (indicazioni OMS); devono, inoltre, predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (locandine, cartelli, etc.) da porre sul banco di lavoro e in altre postazioni facilmente accessibili/visibili per informare sulle modalità organizzative adottate per prevenire il contagio;

m) i commercianti devono evitare qualsiasi forma di assembramento dei clienti e devono sempre far rispettare agli stessi la distanza interpersonale di almeno un metro, la permanenza nella zona mercatale per il tempo minimo necessario per l'acquisto della merce e l'utilizzo di mascherine e guanti;

n) durante la fase di vendita deve essere scrupolosamente osservata la distanza minima di un metro tra cliente e cliente e tra operatore e cliente. Ogni commerciante ambulante può servire simultaneamente un numero di clienti che soddisfi il rispetto della distanza di sicurezza.

o) qualora si verificano situazioni di assembramento, anche fuori dall'area di vendita, di mancanza di rispetto delle regole sanitarie ed igienico sanitarie, di mancato rispetto di quanto prevede la presente ordinanza e il citato Protocollo di Sicurezza –Sezione 9 -, il Comune può disporre l'allontanamento dal mercato di uno o più operatori e disporre la sospensione dell'autorizzazione ovvero, nei casi di gravità e di coinvolgimento di più operatori, può sospendere l'intero mercato per il tempo ritenuto opportuno oppure chiuderlo definitivamente;

p) l'obbligo, per gli addetti alle vendite e per i clienti, di transitare nelle aree assegnate con guanti e mascherine a copertura di naso e bocca e transitare in fila e alla distanza interpersonale di almeno un metro, con divieto di assembramenti, lungo il percorso unidirezionale predisposto, ove possibile, dal comune con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei, in modo che vi siano varchi separati di accesso e di uscita; la mancata predisposizione del percorso da parte di comune non esonera il commerciante/venditore dagli obblighi di cui alle precedenti lettere m) e n) e da quelli imposti a loro carico dalla presente ordinanza e dal richiamato Protocollo di Sicurezza – SEZIONE 9;

5. è assolutamente vietato al venditore di usare gli stessi guanti per la manipolazione della merce e del denaro;

6. fino al 30 luglio 2020, per le attività di commercio su aree pubbliche di somministrazione di alimenti e bevande, è vietato il consumo sul posto;

7. devono essere favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione. Se il pagamento avviene tramite contanti, si utilizzeranno sistemi per evitare contatti diretti. Il Comune può prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza informando a tal fine i venditori assegnatari dell'area.

8. è consentita l'attività di commercio itinerante su aree pubbliche di prodotti del settore alimentari, nel rispetto delle condizioni previste dalla presente ordinanza e nel citato Protocollo di Sicurezza –SEZIONE 9-, se compatibili con lo svolgimento della predetta attività, e delle disposizioni regionali vigenti in materia di commercio. I commercianti itineranti e quelli su posteggio isolato fuori mercato devono in ogni caso attenersi alle seguenti condizioni disposte al punto 11 di detta Sezione 9 : “garantire l'applicazione delle misure di cui all'Allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, la misura del distanziamento, posizionando davanti alla postazione

elementi materiali (fettucce divisorie, strisce di nastro adesivo e simili) atti a creare l'adeguata distanza dal banco e dagli operatori di almeno un metro; quanto all'uso di dispositivi di protezione pretendere l'uso della mascherina da parte dei consumatori e mettere a disposizione guanti usa e getta nel caso in cui ai consumatori sia consentito servirsi da soli. Inoltre: è vietato servire ai cittadini/consumatori che non utilizzano guanti e mascherine. L'organo di controllo segnala presso i competenti uffici per la verifica dell'infrazione o reato; il commerciante può svolgere il suo lavoro solo se è utilizza mascherina e guanti e presso la postazione di lavoro non deve mai mancare un dispenser per detergere le mani ad uso del commerciante e del cliente; durante la fase di vendita si deve servire un cliente alla volta e gli altri clienti devono stare ad una distanza di almeno 1 metro; ogni operatore commerciale posiziona raccoglitori chiusi per i rifiuti presso la propria postazione di lavoro; sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione".

9. "I trasportatori dei servizi a domicilio ammessi sono tenuti ad indossare i DPI richiesti (mascherina protettiva e guanti monouso) ed hanno a disposizione, sul mezzo di trasporto, soluzione disinfettante per le mani. La consegna avviene con modalità che escludono o limitano il contatto con i clienti: i trasportatori non possono entrare nel domicilio, il cibo deve essere lasciato sull'uscio; Devono essere favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l'operatore deve provvedere alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione. Inoltre, in accordo con il cliente, il pagamento tramite contanti avviene senza contatto diretto ed il contante deve essere lasciato sull'uscio della porta dell'avventore e l'operatore, una volta verificato il pagamento, deve lasciare il cibo e l'eventuale resto, per, poi, allontanarsi prima che il cliente apra la porta" (SEZIONE 9 cit, punto 7)

10. le disposizioni di cui al Protocollo SEZIONE 9 si applicano in quanto compatibili ai mercati dei produttori agricoli, mercati Hobbisti e artigianali. (SEZIONE 9 cit, punto 10)

11. le imprese del commercio al dettaglio in sede fissa adottano tutte le misure contenute nel Protocollo di Sicurezza –SEZIONE 10- allegato all'OPGR n.62/2020, di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, con la duplice finalità di protezione sia per i lavoratori sia per i frequentatori esterni in quanto il profilo di rischio è principalmente correlato alla prossimità interpersonale tra lavoratori e tra lavoratori e clienti.

12. è consentito, con orario dalle 08.00 alle 20.00, l'apertura dal martedì al sabato delle attività di acconciatori, estetisti, a condizione che vengano rispettate le misure indicate nel protocollo di Sicurezza – Sezione 11- all'OPGR n.62/2020, che ne fanno parte integrante;

13. dal 18 maggio 2020 e fino a nuove disposizioni, è consentita, con orario dalle 08.00 alle 20.00, l'apertura dal lunedì al sabato delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, a condizione che vengano rispettate tutte le misure igienico-sanitarie e le misure di protezione all'interno dei locali (mascherine, guanti, distanza interpersonale di almeno un metro) ed evitati gli assembramenti dentro e fuori gli esercizi commerciali;

14. dal 18 maggio 2020, e fino a nuove disposizioni, è consentita l'apertura delle attività di bar, pasticceria, pub, gelaterie dal lunedì alla domenica con orario dalle 06.00 alle 23.00 e l'apertura delle attività di ristorante e pizzeria dal lunedì alla domenica con orario dalle 08.00 alle 23.00 - salvo il giorno di riposo e un diverso orario di ciascuna attività concordati tra le stesse e il Sindaco - nel pieno rispetto delle misure contenute nel Protocollo di Sicurezza-SEZIONE 1- allegato all' OPGR n. 62 del 20 maggio 2020;

15. continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Restano anche consentiti i servizi a domicilio e la vendita per asporto di cui ai punti 7. e 8. del citato Protocollo di Sicurezza – SEZIONE 9 -.

16. rimane sospesa fino al 14 giugno 2020 l'attività delle sale gioco, scommesse, bingo(D.P.C.M.17 maggio 2020, Art 1, comma 1, lett I).

17. dal 18 maggio 2020 e fino 14 giugno 2020 (Art 11, DPCM 17 maggio 2020) e'consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici a condizione che sia rigorosamente rispettato il divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche' la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; (DPCM 17 maggio 2020, Art. 1, comma 1, lett b).

18. a decorrere **dal 15 giugno 2020** e per tutto il periodo estivo e'consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attivita'ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformita' alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8, salvo diversa data anticipata o posticipata dalla Regione Abruzzo, previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e previa individuazione dei protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;(DPCM 17 maggio 2020, Art. 1, comma 1, lett c).

19. e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;(DPCM 17 maggio 2020, Art. 1, comma 1, lett d).

20. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati (DPCM 17 maggio 2020, Art. 1, comma 1, lett e).

21. e'consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; (DPCM 17 maggio 2020, Art. 1, comma 1, lett i).

22. fino al **14 giugno 2020** restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale chiuse e in altri spazi anche all'aperto.

23. “**dal 15 giugno 2020**, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. La Regione Abruzzo può stabilire una diversa data, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nel proprio territorio. L'attivita' degli spettacoli e' organizzata secondo le linee guida di cui all'allegato 9. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in

spazi chiusi o all'aperto quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi". (DPCM 17 maggio 2020, Art. 1, comma 1, lett m).

24. l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; (DPCM 17 maggio 2020, Art. 1, comma 1, lett n)

25. le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui all'Allegato 1 al D.P.C.M. 17 maggio 2020, tra cui l'obbligo di coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche di indossare ognuno la mascherina e, previa loro informazione, il divieto per i fedeli di accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C (DPCM 17 maggio 2020, Art. 1, comma 1, lett o) e punti 1.5 e 1.6 del suo Allegato 1).

26. che oltre alle celebrazioni eucaristiche possono essere svolte anche le celebrazioni del Battesimo, Matrimonio, Penitenza, Unzione degli Infermi e delle Esequie, sempre nel rispetto del protocollo di cui al citato allegato 1. (punto 3.8, cit Allegato 1).

DISPONE

1. Che le disposizioni della presente Ordinanza si applicano dalla **data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 luglio 2020.**

2. Restano salvi gli effetti e i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni della presente Ordinanza e da quelle sindacali nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 9, tutte del 2020;

3. Che le disposizioni delle richiamate Ordinanze sindacali nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 9, modificate o in contrasto con la presente Ordinanza si intendono annullate.

INFORMA

1. Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, contro la presente Ordinanza è ammessa ricorso al Tribunale Amministrativo competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, a mente del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, è

ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

2. Che le forze dell'ordine, presenti sul territorio, sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE INOLTRE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio online dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Quadri;

2. Di trasmettere il presente provvedimento:

- al Prefetto della Provincia di Chieti;
- al Presidente della Regione Abruzzo
- al Comando dei Carabinieri di Quadri;
- alla Guardia di Finanza di Lanciano

Dalla Residenza Municipale li 25.05.2020

Il Sindaco
F.to Silvio Di Pietro